

Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Presidente
- Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Vittorio Santoro Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario (Estensore)
- Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 4 aprile 2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il ricorrente era beneficiario di cambiale domiciliata presso l'odierna parte resistente, dell'importo di € 600,00 con scadenza il 31.1.2012; il titolo veniva presentato al dopo incasso presso banca terza. Con il reclamo spedito il 13.07.2012, il ricorrente chiedeva alla banca domiciliataria del vaglia cambiario suddetto "o il pagato o il ritorno del titolo protestato", di cui indicava l'importo (Euro 600,00), la data di scadenza (31.01.2012) e la "[d]ata di carico" (20.12.2011). Riferiva altresì di aver inoltrato "numerosi solleciti ... circa l'esito della cambiale". Con il ricorso del 23.8.2012, il ricorrente ha rappresentato quanto segue: il vaglia cambiario di € 600,00 con scadenza il 31.01.2012, presentato al dopo incasso alla "sua" banca "non ... è stato accreditato ... in quanto senza esito, e, tantomeno, ritornato insoluto"; il titolo "risulta indispensabile per qualsiasi azione legale". Il ricorrente ha chiesto "chiarimenti di quanto sopra" e "€ 300,00 di risarcimento danni".

Nelle controdeduzioni, la resistente riferisce che: in data 30.12.2011 l'intermediario mandatario trasmetteva per l'incasso, tramite l'istituto centrale delle banche di credito cooperativo, la cambiale emessa all'ordine del ricorrente, domiciliata presso filiale della stessa convenuta, alla quale il titolo veniva inviato in data 10.1.2012; in data 1.2.2012 l'istituto centrale delle banche di credito cooperativo le inviava, tramite rete interbancaria, "una richiesta di esito in ogni caso", che veniva riscontrata, lo stesso giorno e parimenti tramite rete interbancaria, con la comunicazione (ricevuta il 2.2.2012) che "il titolo era «presso notaio» - esito non definitivo -"; il 22.2.2012 l'effetto veniva "pagato «a mani notaio» - esito definitivo -", ma tale pagamento poteva essere comunicato alla banca negoziatrice "soltanto in presenza di un'ulteriore richiesta d'esito da parte della stessa, mai pervenuta centralmente", ricordando al riguardo la prassi di ricorrere ad eventuali strumenti sostitutivi dell'"apposita procedura delle disposizioni di portafoglio", quando non



più applicabile e precisando che, nel caso di specie, “nessuno di questi strumenti parrebbe sia stato utilizzato” dalla predetta banca negoziatrice.

L’intermediario ha ancora osservato che la richiesta di esito per corrispondenza, inviata dalla banca negoziatrice il 28.02.2012 come prodotta dal ricorrente “non reca alcuna tracciabilità dei canali da questa utilizzati e le verifiche ... svolte non hanno consentito di reperirne evidenza, anche in considerazione della mancata indicazione dell’indirizzo” della stessa parte resistente; la nota inviata dal ricorrente quale reclamo è presumibilmente “andata disguidata in corso di trasmissione interna”.

Ha quindi concluso per l’insussistenza di alcuna responsabilità a suo carico per il “disguido occorso”, posto che: i) le risposte fornite dal competente servizio sono state tempestive e corrette; ii) il titolo in questione “risulta pagato a mani di notaio in data 22/2/2012”; iii) la banca negoziatrice “non si ...[è] curata di verificare l’esito dell’effetto tramite” l’istituto centrale delle banche di credito cooperativo.

DIRITTO

Il Collegio rileva che il comportamento tenuto dall’odierno resistente [banca domiciliataria] con riguardo alla tempistica registrata nella lavorazione della cambiale non corrisponde pienamente ai canoni di correttezza, e auspica che la banca, nella prestazione dei servizi di incasso e pagamento di effetti cambiari, si comporti con il maggior grado possibile di trasparenza e di tempestività nei confronti del cliente-creditore cambiario, e che in particolare avendo dichiarato che all’origine del fatto vi è stato un disguido voglia porvi rapidamente rimedio.

Per altro verso, il Collegio deve ricordare che ai sensi della legge cambiaria la banca domiciliataria, in primo luogo, non assume alcuna obbligazione cambiaria, in secondo luogo, agisce quale rappresentante del traente e, quindi, nessuna obbligazione contrattuale ha assunto nei confronti dell’odierno ricorrente. Quest’ultimo, nondimeno, lamenta un danno, da responsabilità extracontrattuale, quantificato in € 300,00. Tuttavia egli non ha documentato tale danno, in particolare non ha fornito né la prova di aver esperito infruttuosamente un’azione di recupero del credito documentato nel titolo – azione che ben avrebbe potuto essere proposta nei confronti dell’emittente, unico obbligato cartolare, indipendentemente dal protesto e dalla restituzione del titolo, sulla base del rapporto causale –, né la prova di aver anche solo sollecitato e/o costituito in mora, in virtù di detto rapporto, il debitore per il pagamento dell’importo.

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte ritiene il Collegio di non poter ravvisare una responsabilità della banca domiciliataria e respinge la richiesta di risarcimento dei danni.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA